

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/117/EURATOM

La direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio del 20 novembre 2006 ha per oggetto l'istituzione di un sistema comunitario di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, allo scopo di garantire l'adeguata protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente. A tal fine, essa abroga e sostituisce nel contempo la direttiva 92/3/Euratom del Consiglio del 3 febbraio 1992.

Il termine di recepimento è fissato al 25 dicembre 2008.

L'intervento del legislatore comunitario è stato dettato dal fatto che, nonostante la creazione di un sistema comunitario considerevolmente soddisfacente di autorizzazione preventiva e di controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi ad opera della direttiva 92/3/Euratom, è risultata chiara, alla luce dell'esperienza acquisita, la necessità di considerare situazioni prima ignorate e di assicurare la coerenza con le altre disposizioni comunitarie ed internazionali sopravvenute, onde al contempo chiarire ed introdurre alcuni concetti e definizioni.

A tal fine, la procedura di sorveglianza e controllo stabilita dalla direttiva 2006/117/Euratom si estende anche alle spedizioni di combustibile nucleare esaurito, sia esso destinato allo smaltimento od al ritrattamento, in quanto l'esclusione di tali spedizioni dalla direttiva 92/3/Euratom risultava, da un punto di vista radiologico, ingiustificata.

Un'altra novità introdotta dalla direttiva 2006/117/Euratom è l'inserimento dell'istituto del silenzio-assenso da parte degli Stati membri di destinazione o di transito nelle procedure autorizzative della spedizione: allo stato, infatti, la possibilità per uno Stato membro di rifiutare la procedura automatica del consenso alla spedizione è fonte di oneri amministrativi ingiustificati e soprattutto di incertezze. L'introduzione dell'obbligo per le Autorità dei Paesi di destinazione e di transito di inviare l'avviso di ricevimento della domanda di autorizzazione, unitamente alla proroga dei termini per la concessione del consenso, consentirà di presumere l'approvazione tacita con un elevato grado di certezza.

Inoltre, la direttiva 2006/117/Euratom prevede, tra l'altro, il rispetto sia della Convenzione sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi alla quale l'Unione Europea ha aderito il 2 gennaio 2006, che l'inclusione delle disposizioni recate dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 (la quale stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in merito anche al trasporto, all'importazione ed all'esportazione di sostanze radioattive in partenza da o verso l'Unione Europea).

Infine, nel rispetto di quanto dichiarato nella risoluzione del Consiglio del 22 maggio 2002 sulla creazione di sistemi nazionali di sorveglianza e controllo della presenza di materie radioattive nel riciclaggio di materiali metallici negli Stati membri, la menzionata direttiva si propone di ridurre al minimo i rischi radiologici derivanti dalla presenza di materie radioattive tra i materiali metallici destinati al riciclaggio.

La materia in esame è attualmente regolata in ambito normativo nazionale:

- dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla

legge 19 dicembre 1969, n. 1008 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519, nonché dai suoi decreti applicativi;

- dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, nonché dai suoi decreti applicativi (di seguito decreto legislativo n. 230 del 1995).

I procedimenti autorizzatori per le spedizioni, l'importazione e l'esportazione di rifiuti radioattivi sono recati dall'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed in particolare dall'allegato II al decreto. Pertanto, le disposizioni della direttiva 2006/117/Euratom sono da considerarsi a modifica ed integrazione delle norme già emanate, al fine di un ulteriore controllo e sorveglianza delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA

Le finalità della direttiva 2006/117/Euratom trovano attuazione nello schema di decreto legislativo in esame, emanato in base all'articolo 22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2007)".

In attuazione del criterio di delega introdotto al comma 2, lett. a), del menzionato articolo 22, si è provveduto a modificare il decreto legislativo n. 230 del 1995.

Per quanto attiene gli aspetti:

- ✓ di cui alla lettera b) dei criteri di delega, si osserva che il rispetto delle disposizioni comunitarie e nazionali concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate costituisce obbligo di legge, essendo già disposto e regolato dalla normativa primaria (si guardino, ad esempio non esaustivo, gli artt. 10 e sgg., gli artt. 27 e sgg., i Capi VIII e IX, dello stesso decreto legislativo n. 230 del 1995). Per tale ragione, si è preferito non disporre l'ulteriore espressa previsione nei procedimenti e atti autorizzatori;
- ✓ di cui alle lettere c) ed e) dei criteri di delega, con il DPCM 10 febbraio 2006 "Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006), vengono assicurate adeguate forme di consultazione e informazione di Regioni ed enti locali. In particolare nei punti 3.2 e 8 delle Linee Guida, per il piano provinciale di emergenza si prevede sia l'intesa della Regione o Provincia autonoma, sia un comitato misto del quale si avvale il Prefetto e nel quale partecipano altresì la Regione e gli enti territorialmente interessati, sia le procedure di comunicazione delle informazioni relative al trasporto;
- ✓ di cui alla lettera d) dei criteri di delega, in merito alla previsione di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/Euratom, il presente decreto legislativo, a modifica del citato decreto legislativo n. 230 del 1995 - al cui interno, nella sezione Capo XI - norme penali, è già disciplinata la relativa materia delle sanzioni - reca ulteriori disposizioni sanzionatorie conseguenti:
 - i) all'introduzione nel decreto dell'obbligatorietà agli operatori della restituzione al Paese di origine dei rifiuti radioattivi derivanti da operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi o su combustibile nucleare esaurito introdotto in Italia a tale scopo;
 - ii) alla non osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995;

- ✓ di cui alla lettera f) dei criteri di delega, si osserva che le misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e le caratteristiche delle discariche (*rectius*: depositi o impianti di smaltimento) sono già regolati dal Capo VII del decreto legislativo n. 230 del 1995. Per tale ragione, si è ritenuto di non dover intervenire a modifica della legislazione vigente.

La predetta delega precisa che lo schema di decreto deve essere trasmesso, ai fini dell'acquisizione del relativo parere, oltre che alle competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Si segnala, inoltre, che lo schema di decreto proposto è stato armonizzato con gli adempimenti previsti dal “*Code of conduct on the safety and security of Radioactive Sources*” dell'IAEA al quale l'Italia ha aderito, anche in conformità a quanto previsto dalla direttiva 2003/122/Euratom, la quale fornisce indicazioni per un migliore controllo relativamente all'importazione ed all'esportazione di sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane.

Il presente decreto legislativo è costituito da n. 4 articoli e da n. 1 allegato con n. 1 appendice.

Si illustra di seguito l'articolato.

Articolo 1 - Modifiche al decreto legislativo n. 230 del 1995.

Il presente articolo, costituito da 7 commi, contiene tutte le modifiche e le integrazioni che, alla luce delle disposizioni della direttiva 2006/117/Euratom, sono da apportare al corpo del decreto legislativo n. 230 del 1995.

Il comma 1 contempla la necessaria implementazione del titolo del decreto legislativo n. 230 del 1995 con la direttiva 2006/117/Euratom e l'eliminazione dallo stesso della direttiva 92/3/Euratom.

Al contempo, il seguente comma 2 introduce all'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995 alcune modifiche, consistenti nell'estendere le procedure di autorizzazione per le spedizioni, l'importazione e l'esportazione di rifiuti radioattivi, anche alle spedizioni transfrontaliere di combustibile nucleare esaurito.

In particolare, la lettera g) del predetto comma 2 regola l'inserimento nell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995 di due nuovi commi: il comma 4-bis ed il comma 4-ter. Il contenuto del comma 4-bis, conformemente all'articolo 2 della direttiva 2006/117/Euratom, è innovativo nella normativa nazionale del settore, in quanto impone l'obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine dei rifiuti radioattivi, derivanti da operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi o su combustibile nucleare esaurito introdotto in Italia a tale scopo. Mentre, il comma 4-ter disciplina i casi per i quali non sia possibile rifiutare l'autorizzazione di cui al comma 1 del predetto articolo 32.

Il comma 3 dispone l'inserimento del comma 4-bis e del comma 4-ter dopo il comma 4 dell'articolo 137 del decreto legislativo n. 230 del 1995, per contemplare le fattispecie sanzionatorie rispettivamente nel caso di non ottemperanza all'obbligo facente capo al comma 4-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995 - introdotto con il presente decreto - e nel caso di non osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995.

Il comma 4 reca l'eliminazione dell'assoggettamento del comma 2 dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995 alle disposizioni contenute al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 230 del 1995, in quanto tale fattispecie è ricompresa nel comma 1 dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995, così come sostituito dal comma 6 del presente decreto.

Il comma 5 dispone la sostituzione dell'allegato II al decreto legislativo n. 230 del 1995 con l'allegato inserito nel corpo del decreto legislativo in parola.

Il comma 6 regola l'inserimento dell'articolo 7-bis dopo l'articolo 7 del decreto legislativo n. 230 del 1995 allo scopo di chiarire ed introdurre, conformemente all'articolo 5 della direttiva 2006/117/Euratom, alcuni

concetti e specifiche definizioni utili per la comprensione ed applicazione delle procedure autorizzative di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995, così come modificato nello schema di decreto legislativo in parola.

Il comma 7 regola la sostituzione dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995 con quello in esso rispettivamente riportato: riguardante, oltre che la sorveglianza radiometrica sui materiali derivanti da attività di importazione, raccolta, deposito, impiego o detenzione, anche la sorveglianza sui prodotti o semilavorati metallici connessi con l'attività di importazione. E' da notare che l'istituzione della sorveglianza radiometrica anche sui prodotti semilavorati metallici, al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, contribuisce a garantire un'adeguata protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

Articolo 2 - Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995

I commi 1 e 2 dell'articolo 2 disciplinano il regime del periodo transitorio (conformemente all'articolo 24 della direttiva 2006/117/Euratom) per le domande di autorizzazione di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995 debitamente approvate dall'Autorità competente del Paese di origine od alla stessa trasmesse, prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 3 - Regime transitorio per le disposizioni di cui all'articolo 157 ed al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 230 del 1995

Il comma 1 dell'articolo 3 introduce il regime transitorio di 12 mesi a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, relativamente alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 142 e dell'articolo 157 del decreto legislativo n. 230 del 1995, in quanto modificate dai commi 4 e 7 dell'articolo 1 del presente decreto. Il predetto regime transitorio è contemplato al fine di consentire agli operatori di settore l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Articolo 4 - Invarianza degli oneri

Il comma 1 dell'articolo 5 reca la cosiddetta "clausola di invarianza della spesa"; pertanto, le Amministrazioni ed i soggetti pubblici coinvolti devono provvedere all'attuazione del decreto legislativo in parola senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Allegato - "Allegato II - Spedizioni, Importazioni ed Esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito"

L'allegato presente nel decreto legislativo in parola sostituisce l'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995.

In riferimento a tale sostituzione, si evidenzia che il corpo dell'allegato conserva la medesima numerazione dei paragrafi, e relativi punti, dell'allegato in sostituzione, onde non creare sovrapposizioni con quanto introdotto dal precedente allegato e facilitare la lettura.

Si evidenzia che la stesura dell'allegato è avvenuta avendo assunto che alla Commissione, ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 2006/117/Euratom, sia comunicato che l'Autorità competente italiana è il Ministero dello sviluppo economico, ma che le comunicazioni da parte dei Paesi membri dell'Unione Europea devono essere inviate contestualmente al Ministero dello sviluppo economico e all'ISPRA.

L'allegato è costituito da n. 10 paragrafi e da n. 1 appendice.

Paragrafo 1 - *Esenzioni*

Conformemente al vigente paragrafo 1 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995, in tale sezione sono esplicitate le spedizioni per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo. Nella determinazione dei suddetti casi, si fa riferimento, tra l'altro, anche ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della direttiva 2006/117/Euratom.

Paragrafo 2 - Invio di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito verso Stati membri dell'Unione Europea

Conformemente al vigente paragrafo 2 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni della direttiva 2006/117/Euratom di cui agli articoli 6, 7, 9, 10 e 11, tale paragrafo reca la procedura che il detentore e l'Autorità competente italiana devono seguire per l'autorizzazione all'invio di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito all'interno dell'Unione Europea.

Paragrafo 3 - Ricevimento di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito da Stati membri dell'Unione Europea

Conformemente al vigente paragrafo 3 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 11 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo definisce la procedura che il detentore, l'Autorità competente italiana ed il destinatario devono seguire per l'autorizzazione al ricevimento di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito all'interno del territorio italiano da Stati membri dell'Unione Europea.

Paragrafo 4 - Transito per spedizioni tra Stati membri dell'Unione Europea

Conformemente al vigente paragrafo 4 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 11 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo reca la procedura che l'Autorità competente italiana deve seguire per l'autorizzazione al transito di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito all'interno del territorio italiano, provenienti da Stati membri dell'Unione Europea.

Paragrafo 5 - Importazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito nell'Unione Europea

Conformemente al vigente paragrafo 5 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo reca la procedura che il destinatario e l'Autorità competente italiana devono seguire per l'autorizzazione all'importazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito all'interno del territorio italiano da Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Paragrafo 6 - Esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito dall'Unione Europea

Conformemente al vigente paragrafo 6 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 15 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo reca la procedura che il detentore e l'Autorità competente italiana devono seguire per l'autorizzazione all'esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito dal territorio italiano verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Paragrafo 7 - Transito di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito provenienti e destinati ad un Paese non facente parte dell'Unione Europea

Conformemente al vigente paragrafo 7 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 14 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo reca la procedura che il responsabile della gestione della spedizione sul territorio italiano e l'Autorità competente italiana

devono seguire per l'autorizzazione al transito attraverso il territorio italiano di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito da e verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Paragrafo 8 - Documentazione di accompagnamento delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito

Conformemente al vigente paragrafo 8 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 17 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo specifica che tipo di documentazione deve accompagnare le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito.

Paragrafo 9 - Criteri per le autorizzazioni

Conformemente al vigente paragrafo 9 dell'allegato II del decreto legislativo n. 230 del 1995 ed alla luce delle disposizioni di cui agli articoli 6, 9, 10, 12 e 16 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo specifica quali sono i criteri per le autorizzazioni in casi quali: il divieto di esportazione; l'obbligo di restituzione dei rifiuti radioattivi; il non consenso al ritorno delle spedizioni; il contenuto di una domanda alla spedizione; la durata di un'autorizzazione; la mancata esecuzione della spedizione.

Paragrafo 10 - Utilizzo del documento uniforme

Conformemente all'articolo 17 della direttiva 2006/117/Euratom, tale paragrafo riferisce informazioni utili in merito al documento uniforme. Tale documento, unitamente ai relativi allegati, è riportato nell'appendice 1 dell'allegato in parola.

Si segnala che, ai sensi della direttiva, l'adozione di regole chiare sulle lingue da utilizzare dovrebbe assicurare la certezza del diritto ed evitare ritardi ingiustificati.

Appendice 1 - "Documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008"

Tale appendice all'allegato dello schema di decreto legislativo in parola contiene il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio.

RELAZIONE FINANZIARIA

Non disponendosi nuove funzioni in capo alle autorità interessate dalla disciplina, che provvederanno allo svolgimento dei compiti già assegnati dalla legislazione vigente con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili, dall'attuazione del decreto legislativo non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi:

a) Necessità dell'intervento normativo

Il decreto legislativo recepisce la direttiva 2006/117/Euratom del 20 novembre 2006 relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, che abroga e sostituisce la direttiva 92/3/Euratom del Consiglio del 3 febbraio 1992, la cui revisione si è resa indispensabile, alla luce dell'esperienza acquisita, in considerazione della necessità di regolare situazioni prima ignorate, di assicurare la coerenza con le altre disposizioni comunitarie ed internazionali, nonché di chiarire ed introdurre nuovi istituti e definizioni.

b) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente

Il provvedimento in esame è stato predisposto sulla base della delega prevista all'articolo 22 della legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007). Il termine di recepimento è fissato al 25 dicembre 2008.

In ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 33 del Trattato Euratom, lo schema di decreto legislativo è stato notificato alla Commissione europea.

Il quadro normativo di riferimento è recato dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare e s.m.i., nonché dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.

Il decreto in esame, che interviene per rendere conforme l'ordinamento interno alle previsioni della menzionata direttiva 2006/117/CE, introduce norme volte a:

- a) inserire l'istituto del silenzio-assenso da parte degli Stati membri di destinazione o di transito nelle procedure di autorizzazione della spedizione;
- b) prevedere il rispetto della Convenzione sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi alla quale l'Unione Europea ha aderito il 2 gennaio 2006;
- c) includere le disposizioni recate dalla direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti, in merito anche al trasporto, all'importazione ed all'esportazione di sostanze radioattive in partenza da o verso l'Unione Europea;
- d) ridurre al minimo i rischi derivanti dalla presenza di sostanze radioattive tra i materiali metallici destinati al riciclaggio.

c) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

Il decreto all'esame è stato elaborato in conformità alle disposizioni stabilite dalla direttiva che recepisce.

d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

Il provvedimento è conforme ai principi costituzionali in materia di ripartizione della potestà legislativa tra Stato e regioni.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

Il provvedimento è coerente con le disposizioni già recate dal decreto legislativo n. 230/1995 in tema di competenze delle Regioni e degli enti locali.

f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione della possibilità di delegificazione.

Il decreto non opera legificazioni e interviene in una materia non suscettibile di delegificazione.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Le disposizioni del decreto legislativo introducono nuove definizioni normative, recate dalla direttiva che si traspone, da applicarsi con esclusivo riferimento alla materia oggetto del provvedimento. Il raccordo con le altre definizioni richiamate dal decreto legislativo che si novella è assicurato dall'articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 230/95.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

In considerazione delle esigenze di chiarezza, intervenendo a modifica di un testo unitario, si è fatto ricorso alla tecnica della novellazione legislativa.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il decreto non determina alcun effetto abrogativo implicito.

3. Ulteriori elementi

a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o su analogo oggetto.

Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del provvedimento.

b) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano presentati in Parlamento progetti di legge nella materia oggetto del provvedimento.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

CONTESTO ED OBIETTIVI

a) Quadro normativo vigente

La disciplina generale in materia è definita:

- dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente l'impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008 e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;
- dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, modificato ed integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257.

b) Aree di criticità

Non si ravvisano aspetti di criticità.

c) Esigenze sociali ed economiche

Si rileva la necessità di garantire la sicurezza del trasporto e ridurre al minimo i rischi derivanti dalla presenza di materie radioattive tra i materiali destinati al riciclaggio, in un'ottica di intervento preventivo anziché successivo, tenuto conto dei costi delle operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei luoghi oggetto di contaminazione e dei rischi sanitari a cui sono potenzialmente soggetti i cittadini.

d) Obiettivi e risultati attesi

Il decreto innova la disciplina in tema di sorveglianza e controllo delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

L'obiettivo che si propone è quello di semplificare le procedure autorizzatorie e garantire l'adeguata protezione dei lavoratori, della popolazione e dell'ambiente.

e) Destinatari dell'intervento

Destinatari del provvedimento sono gli operatori del settore e le autorità competenti.

CONSULTAZIONE

Sono stati consultati gli attori del mercato pubblici e privati.

OPZIONI ALTERNATIVE

Premesso che l' "opzione zero" risulterebbe di per sé contrastante con l'obbligo di recepire il diritto comunitario, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

Il decreto legislativo appare lo strumento tecnico normativo appropriato per intervenire su disposizioni normative di pari rango.

Trattandosi di aggiornamento di normativa preesistente, non si rileva incidenza sull'organizzazione e sulle attività della pubblica amministrazione derivante dalla nuova disciplina, né si introducono ulteriori obblighi informativi.

MODALITÀ ATTUATIVE

I soggetti responsabili dell'attuazione del provvedimento sono le autorità competenti nazionali, come identificate dal decreto legislativo n. 230/95.

È confermata la verifica periodica dell'attuazione della disciplina, già prevista dalla normativa vigente, anche a fini reportistici per la Commissione europea.